

IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE
LE GENERALITÀ E GLI ALTRI DATI
IDENTIFICATIVI DELLA PARTE
RICORRENTE
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
f.to dott.ssa Anna De Angelis



21/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE

Paolo Gargiulo

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio in materia di pensioni militari iscritto al n. 14749 del
registro di segreteria,

INTRODOTTO con ricorso, depositato il 19 gennaio 2024, proposto
da V. B., nato a omissis, rappresentato e difeso dall'avv. Mario
Lazzari (p.e.c.: mario.lazzari@pec.it) ed elettivamente domiciliato
presso lo studio di questo, in Lecce, via C. De Giorgi, n. 7;

CONTRO:

- il Ministero della difesa, “*Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva I Reparto – 4^a Divisione, in persona del Ministro pro-tempore*” (p.e.c.: previmil@postacert.difesa.it),
costituito in proprio;
- l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.) - quale
successore dell'I.N.P.D.A.P., per effetto dell'articolo 21,
comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n.
214 – rappresentato e difeso dall'avv. Luca Iero (p.e.c.:
avv.luca.iero@postacert.inps.gov.it), dell'Avvocatura

dell'Istituto, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della Direzione regionale dell'I.N.P.S. per il Friuli Venezia Giulia, in Trieste, via Cesare Battisti, n. 10/d;

PER *“il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio”*.

VISTO il ricorso e gli altri documenti di causa;

UDITO, alla pubblica udienza del 10 giugno 2025, con l'assistenza del segretario d'udienza dott. Gabriele Turiano, l'avv. Francesco Valentin, in sostituzione dell'avv. Mario Lazzari, per la parte ricorrente; nessuno è comparso per il Ministero della difesa e per l'I.N.P.S.

Ritenuto in

F A T T O

I. La parte ricorrente - già Caporal Maggiore Scelto dell'Esercito in servizio permanente effettivo, in congedo dal 30 giugno 2009, *“posto in aspettativa dal 30.06.2009 al 14.06.2011, prima di transitare ai ruoli civili [del Ministero della difesa] in data 15.06.2011”* – ha adito in riassunzione questa Corte rappresentando una complessa vicenda amministrativa e giudiziaria che, sulla base delle allegazioni attoree, può essere così sintetizzata:

I.a. con decreto n. 212 del 14 dicembre 2016, il Ministero della difesa – preso atto della sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 34/2015, che *“ha riconosciuto il diritto del Sig. B. V. a cumulare la pensione privilegiata con il trattamento di attività”*, e della sentenza della Seconda Sezione Giurisdizionale d'Appello n. 640/2016, che *“ha*

respinto il ricorso proposto dal Ministero della Difesa avverso la Sentenza nr. 34/2015” – ha così disposto: “è conferita al Sig Caporal Maggiore Scelto in S.p.e. B. V. nato a omissis la pensione privilegiata di 8a categoria nella seguente decorrenza e misura annua lorda:

- 30.06.2009 € 8.493,75 (Ottomilaquattrocentonovantatre/75) e da durare a vita.*

Il trattamento economico del citato trattamento pensionistico decorre dal 01/04/2012 (1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda ai sensi dell'art.191 del T.U. 1092/73[]]);

I.b. con successivo decreto n. 145 del 26 giugno 2017, lo stesso Ministero ha, poi, “rideterminato il trattamento pensionistico privilegiato di cui al succitato decreto n° 212 del 14.12.2016 nella misura annua lorda pari ad € 10.872,00 dal 30.06.2009 A VITA”;

I.c. “Con ricorso depositato in data 6.03.2020, iscritto al n. 14372 del registro di segreteria [di questa Sezione giurisdizionale], proposto avverso il Ministero della Difesa [...] e l'I.N.P.S.”, l'interessato – avversando i predetti decreti 212/2016 e 145/2017 - ha chiesto, la rideterminazione della pensione privilegiata in parola, formulando le seguenti domande:

<- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al ricalcolo della base pensionabile, con l'inclusione della “13^ delle retribuzioni fisse e continuative” e delle “retribuzioni accessorie”, nella misura indicata nel Mod. PA04 del 21.09.2018;

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad

includere nel “servizio effettivamente svolto” il periodo di aspettativa, pari a 1 anno, 11 mesi e 15 giorni, in cui lo stesso è stato posto (in seguito al congedo disposto il 30.06.2009 per [in]idoneità al SMI dovuto a patologia dipendente da causa servizio) in attesa del transito nel ruolo civile, avvenuto in data 15.06.2011;

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all’art. unico della L. n. 1746/1962, dell’art. 18 del D.P.R. n. 1092/1973, dell’art. 3 della L. n. 390/1950 e dell’art. 5 del D. Lgs. n. 165/1997, avendo lo stesso, nel corso del servizio, partecipato a 4 missioni estere presso specifiche “zone d’intervento”, previste dalla determina dello Stato Maggiore della Difesa aggiornato in data 4.12.2017 e, per l’effetto,

- ordinare al Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – I Reparto – 4 Divisione - di rideterminare la pensione privilegiata ordinaria di 8 Ctg. Tab A, a vita, di competenza del ricorrente, con applicazione dell’aliquota di rendimento del 44% prevista dall’art. 67, comma 4 del D.P.R. n. 1092/1973, avendo il ricorrente maturato un “servizio effettivo” - comprensivo del periodo di aspettativa - superiore a 12 anni ed un “servizio utile” che, tenuto conto dei benefici combattentistici sopra invocati, è superiore a 15 anni, con decorrenza del trattamento P.P.O. dal 14.06.2011 (giorno della cessazione del servizio alle

dipendenze dell'E.I. prima del passaggio nelle aree funzionali civili) anziché dal 01.04.2012 (1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda) come erroneamente indicato nei decreti oggetto di gravame.

In via subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi in cui non fossero riconosciuti i benefici combattentistici sopra rivendicati, si chiede che l'Ecc.ma Corte dei Conti adita Voglia:

- ordinare al Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, I Reparto – 4^ Divisione - la riliquidazione del trattamento pensionistico privilegiato di 8 Ctg Tab A, a vita, con applicazione, ai sensi dell'art. 67, comma 3, di un'aliquota di rendimento pari al 39,80%, in luogo del 38,40% indicato nel decreto n. 145/2017, stante un "servizio utile" maturato da ricorrente che, data l'inclusione del predetto periodo di aspettativa, risulta essere pari a 14 anni, 2 mesi e 29 giorni anziché 12 anni, 3 mesi e 13 giorni come recato dai decreti nn. 212/2016 e 145/2017.

Per l'effetto, condannarsi gli Enti resistenti al pagamento:

1) delle differenze pensionistiche spettanti giusta riliquidazione del trattamento pensionistico privilegiato in forza del ricalcolo della base pensionabile ed inclusione del periodo di aspettativa e dei benefici combattentistici, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto all'effettivo soddisfo;

	<i>2) dei ratei maturati e non riscossi a decorrere dal</i>	
	<i>15.06.2011, data del passaggio alle aree funzionali civili;</i>	
	<i>3) degli interessi legali e della rivalutazione monetaria</i>	
	<i>sui ratei a scalare dalla data del transito ai ruoli civili e sino</i>	
	<i>all'effettivo soddisfo.</i>	
	<i>4) delle spese e delle competenze del grado di giudizio,</i>	
	<i>distratte in favore del sottoscritto Avvocato, ai sensi dell'art. 93</i>	
	<i>c.p.c.>;</i>	
	<i>I.d. "In data 02.11.2020, il Ministero della Difesa depositava il</i>	
	<i>D.M. n. 105 del 19.10.2020 con cui venivano riconosciuti a parte</i>	
	<i>ricorrente, ai fini della pensione privilegiata i richiesti periodi di</i>	
	<i>aspettativa, con conseguente applicazione alla base pensionabile</i>	
	<i>dell'aliquota pari al 39,98% ai fini della riliquidazione della pensione</i>	
	<i>privilegiata";</i>	
	<i>I.e. con sentenza n. 129/2021 del 3 maggio 2021 –</i>	
	<i>pronunciata, appunto, sul citato ricorso depositato in data 6.3.2020 e</i>	
	<i>iscritto al n.14372 del registro di segreteria – questa Sezione</i>	
	<i>giurisdizionale, sulle domande, così descritte, intese a ottenere</i>	
	<i><a) il ricalcolo della base pensionabile con l'inclusione</i>	
	<i>della 13^ mensilità sulle retribuzioni fisse e continuative e delle</i>	
	<i>retribuzioni accessorie, nella misura indicata nel Mod. PA04</i>	
	<i>del 21.9.2018 inviato dal Ministero all'INPS;</i>	
	<i>b) la valutazione, nell'ambito del servizio effettivamente</i>	
	<i>svolto, del periodo di aspettativa, pari a 1 anno, 11 mesi e 15</i>	
	<i>giorni, in cui lo stesso è stato collocato in attesa del transito</i>	

nelle aree funzionali civili avvenuto in data 15/06/2011;

c) il riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all'articolo unico della legge n.1746/1962, dell'art. 18 del D.P.R. n.1092/1973 e dell'art. 3 della Legge n.390/1950, avendo egli preso parte a quattro missioni estere per conto dell'O.N.U., ciascuna di durata superiore a tre mesi, presso specifiche "zone d'intervento" (Iraq e Kosovo);

d) previo riconoscimento dei periodi di cui al punto c), la riliquidazione della pensione privilegiata ordinaria in godimento con l'applicazione dell'aliquota del 44% o, qualora più favorevole, nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo ex art. 67, comma 4, del DPR n. 1092/1973;

e) il riconoscimento della decorrenza della pensione a partire dal 14/06/2011 (giorno della cessazione del rapporto di impiego tra il ricorrente e l'E.I.) anziché dall'1/4/2012 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda);

f) in via subordinata, previo riconoscimento dei benefici combattentistici, la riliquidazione della pensione privilegiata con l'applicazione di un'aliquota pari al 44% invece dell'aliquota pari al 38,40% applicata nel decreto n.145/2017;

g) in via ulteriormente gradata, previo riconoscimento del periodo di aspettativa, l'applicazione alla base pensionabile di un'aliquota pari al 39,80% in luogo del 38,40% in atto

applicato;

h) in via istruttoria, [...] apposita CTU per il ricalcolo

della base pensionabile>,

ha deciso come segue:

<- dichiara l'inammissibilità dei capi della domanda, per

come riepilogati nella premessa in fatto, di cui ai punti d), e), f)

e g);

- dichiara l'intervenuta cessazione della materia del

contendere quanto alla richiesta di riconoscimento del periodo

di aspettativa;

- rigetta l'istanza volta al riconoscimento dei benefici

combattentistici e quella finalizzata alla rideterminazione della

pensione con la valorizzazione della tredicesima mensilità

goduta sulle retribuzioni fisse e continuative e delle retribuzioni

accessori>;

I.f. con sentenza n. 469/2023 del 17 novembre 2023 –

pronunciata sull'appello proposto dall'odierno ricorrente avverso la

predetta sentenza n. 129/2021 – la Terza Sezione Centrale d'Appello,

sulle doglianze avverso le seguenti statuizioni di primo grado:

“- dichiarazione di inammissibilità della domanda sub e)

diretta ad ottenere il riconoscimento della decorrenza della

pensione dal 14.6.2011 (individuato come momento di

cessazione del rapporto di impiego del militare) anziché

dall'1.4.2012, primo giorno del mese successivo alla

presentazione della domanda di pensione privilegiata, (primo

motivo di impugnazione);

- rigetto della domanda sub a), di ricalcolo della pensione, nella parte in cui il giudice aveva omissso l'esame del modello PA04 (secondo motivo di impugnazione);

- rigetto della richiesta istruttoria inerente alla CTU contabile (terzo motivo di impugnazione)",

ha così deciso:

"- in accoglimento del primo motivo di appello, la sentenza gravata deve essere annullata limitatamente alla dichiarazione di inammissibilità del capo di domanda sub) lettera e); ai sensi dell'art.199, comma 2 c.g.c., gli atti vanno rimessi al primo giudice per l'esame di tale domanda;

- in accoglimento del secondo motivo di impugnazione, ai sensi dell'art. 170, comma 4, c.g.c., gli atti vanno rimessi al primo giudice per l'esame della domanda di cui al[la lettera] a), nella parte in cui è stato omissso l'esame del modello PA04 elaborato dal CUSE nel 2018.

Quanto sopra con conseguente assorbimento di ogni alt[r]o motivo e questione dell'appello".

Il rinvio al giudice di primo gradi è stato altresì disposto affinché questo *"si pronunci sulle spese del giudizio, anche del grado d'appello".*

II. Con il presente ricorso in riassunzione (iscritto al n. 14749 del registro di segreteria), la difesa della parte ricorrente, a valle di specifico percorso argomentativo, formula, dunque, le seguenti

domande:

<A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente affinché il trattamento pensionistico privilegiato di Ctg. 8^a Tab A, già riconosciuto in suo favore, decorra dal 14.06.2011 (data di cessazione dal servizio alla dipendente dell'Esercito Italiano) anziché dal 01.04.2012 (1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di PPO).

- condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei loro legali rappresentanti pro-tempore, al pronto pagamento;

1) dei ratei maturati e non riscossi;

2) della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme da corrispondere dal 14.06.2011 e sino all'effettivo soddisfo;

B) previo accertamento del documento Mod. PA04 - ver 10-SPA027G Cod. F0TS00113 del 21.09.2018 elaborato dal C.U.S.E., e tramite l'ausilio di un C.T.U. tecnico-contabile - di cui si invoca l'ammissione - di detto documento (Mod. PA04 del 21.09.2018) e, conseguentemente, accertata la correttezza giuridica e di calcolo della base pensionabile ivi indicata in base a tutte le ragioni esposte negli di causa e sin dal primo grado, riconosca in favore del ricorrente il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico privilegiato di sua competenza e per l'effetto

[-] accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al

ricalcolo della base pensionabile, con l'inclusione della "13^a delle retribuzioni fisse e continuative" e delle "retribuzioni accessorie", nella misura indicata nel Mod. PA04 del 21.09.2018;

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad includere nel "servizio effettivamente svolto" il periodo di aspettativa, pari a 1 anno, 11 mesi e 15 giorni, in cui lo stesso è stato posto (in seguito al congedo disposto il 30.06.2009 per [in]idoneità al SMI dovuto a patologia dipendente da causa servizio) in attesa del transito nel ruolo civile, avvenuto in data 15.06.2011;

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all'art. unico della L. n. 1746/1962, dell'art. 18 del D.P.R. n. 1092/1973, dell'art. 3 della l. n. 390/1950 e dell'art. 5 del D. Lgs. n. 165/1997, avendo lo stesso, nel corso del servizio, partecipato a 4 missioni estere presso specifiche "zone d'intervento", previste dalla determina dello Stato Maggiore della Difesa aggiornato in data 4.12.2017 e, per l'effetto,

- ordinare al Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – I Reparto – 4 Divisione - di rideterminare la pensione privilegiata ordinaria di 8 Ctg. Tab A, a vita, di competenza del ricorrente, con applicazione dell'aliquota di rendimento del 44% prevista dall'art. 67, comma 4 del D.P.R. n. 1092/1973, avendo il ricorrente

maturato un “servizio effettivo” - comprensivo del periodo di aspettativa - superiore a 12 anni ed un “servizio utile” che, tenuto conto dei benefici combattentistici sopra invocati, è superiore a 15 anni, con decorrenza del trattamento P.P.O. dal 14.06.2011 (giorno della cessazione del servizio alle dipendenze dell'E.I. prima del passaggio nelle aree funzionali civili) anziché dal 01.04.2012 (1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda) come erroneamente indicato nei decreti oggetto di gravame.

In via subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi in cui non fossero riconosciuti i benefici combattentistici sopra rivendicati, si chiede che l'Ecc.ma Corte dei Conti adita Voglia: - ordinare al Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, I Reparto – 4^ Divisione - la riliquidazione del trattamento pensionistico privilegiato di 8 Ctg Tab A, a vita, con applicazione, ai sensi dell'art. 67, comma 3, di un'aliquota di rendimento pari al 39,80%, in luogo del 38,40% indicato nel decreto n. 145/2017, stante un “servizio utile” maturato da ricorrente che, data l'inclusione del predetto periodo di aspettativa, risulta essere pari a 14 anni, 2 mesi e 29 giorni anziché 12 anni, 3 mesi e 13 giorni come recato dai decreti nn. 212/2016 e 145/2017.

Per l'effetto, condannarsi gli Enti resistenti al pagamento:

1) delle differenze pensionistiche spettanti giusta

riliquidazione del trattamento pensionistico privilegiato in forza del ricalcolo della base pensionabile ed inclusione del periodo di aspettativa e dei benefici combattentistici, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto all'effettivo soddisfo;

2) dei ratei maturati e non riscossi a decorrere dal 15.06.2011, data del passaggio alle aree funzionali civili;

3) degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sui ratei a scalare dalla data del transito ai ruoli civili e sino all'effettivo soddisfo.

C) accogliere tutte le domande formulate in tutte le fasi del giudizio,

D) emanare i conseguenti provvedimenti -

Con vittoria delle spese e competenze di tutte le fasi del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto Avvocato ex art. 93 c.p.c.> e reiterazione delle "richieste istruttorie formulate nel corso del giudizio".

III. Con memoria depositata il 31 maggio 2024, si è costituito il Ministero della difesa, Direzione generale della previdenza militare e della leva.

L'Amministrazione - dopo aver succintamente descritto la controversia e aver osservato che, *"diversamente da quanto delineato e delimitato con estrema chiarezza dalla cennata Sentenza di Appello, l'odierno ricorrente [ha] riproposto integralmente le doglianze presentate in prime cure, anche quelle coperte da res*

iudicata in quanto ritenute assorbite dal Collegio come sopra richiamato, chiedendo, in particolare, nuovamente l'attribuzione dei benefici combattentistici per aver partecipato a missioni fuori area per conto ONU" – confuta, con specifici percorsi argomentativi, le pretese attoree, concludendo per l'infondatezza del ricorso e con la domanda di rigetto dello stesso, con vittoria di spese; in via subordinata, il Ministero della difesa, "in caso di accoglimento del ricorso, [...] chiede altresì che, in ossequio alla sentenza 6/QM/2008 delle Sezioni Riunite di [questa] Corte, l'attribuzione degli eventuali oneri accessori sia limitata ai soli interessi legali fino al 10/8/2000 (data di entrata in vigore della legge 205/2000) ed alla maggior somma tra questi ultimi e la rivalutazione monetaria successivamente a tale data".

IV. Con memoria depositata il 31 maggio 2024, si è costituito l'I.N.P.S..

IV.1. La difesa dell'Ente previdenziale - descrivendole succintamente - eccepisce, anzitutto, *"che in sede di riassunzione parte ricorrente ripropone alcune domande già decise dalla sentenza dell'adita Sezione n. 129/2021, a quanto risulta non appellate e quindi ormai coperte dal giudicato"*.

La stessa difesa rileva, altresì, *"la modifica, in sede di riassunzione, delle domande già formulate nel primo giudizio"*, affermando di non *"accettare il contraddittorio sulle domande nuove, che pertanto dovranno essere dichiarate inammissibili"*.

IV.2. Nel merito, la difesa dell'Istituto, nel richiamare *"il ruolo di mero ordinatore secondario della spesa rivestito dall'INPS"*, ripropone le

argomentazioni prospettate in occasione della trattazione del citato giudizio iscritto al n.14372 del registro di segreteria (poi deciso con la già ricordata sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 129 del 3 maggio 2021), sostenendo l'infondatezza della pretesa ed eccependo, per *“mero scrupolo difensivo, anche in rapporto alle nuove e inammissibili domande di controparte, [...] la prescrizione quinquennale delle eventuali maggiori somme dovute sui ratei di pensione anteriori al quinquennio dalla data di deposito del ricorso”*.

IV.3. La difesa dell'I.N.P.S. formula, quindi, le seguenti conclusioni:

“In via pregiudiziale

- accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per i motivi esposti in narrativa;

nel merito

- rigettare il ricorso, in quanto infondato, ferma l'eccepita prescrizione.

Spese e compensi di lite rifiuti”.

V. Alla pubblica udienza dell'11 giugno 2024, il giudice ha pronunciato ordinanza con cui ha disposto, a carico della parte ricorrente, il rinnovo della notificazione degli atti al Ministero della difesa presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste e ha, conseguentemente, fissato nuova udienza per la trattazione della causa.

Il provvedimento in parola è stato pronunciato poiché:

- i. *“la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio in riassunzione e del decreto di fissazione d'udienza al Ministero della difesa è stata eseguita presso gli indirizzi di posta*

elettronica certificata roma@mailcert.avvocaturastato.it e

previmil@postacert.difesa.it, vale a dire presso l'Avvocatura

distrettuale dello Stato di Roma e presso il Ministero

medesimo, anziché presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato

di Trieste, competente per territorio”;

ii. *“il Ministero della difesa – contumace nel giudizio di secondo*

grado definito con sentenza della Terza Sezione Centrale

d'Appello di questa Corte n. 469 del 17 novembre 2023 - si è

costituito in proprio con memoria, depositata il 31 maggio

2024, del Settore contenzioso della Direzione generale della

previdenza militare e della leva (I Reparto, 4a Divisione), ai

sensi dell'articolo 417-bis, primo comma c.p.c.”;

iii. *<l'articolo 417-bis c.p.c. (espressamente richiamato*

dall'articolo 158, comma 2 del codice della giustizia contabile)

– dopo aver previsto, al primo comma, che “Nelle controversie

relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche

amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413,

limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni

stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di

propri dipendenti” – al secondo comma così dispone: “Per le

amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della

rappresentanza e difesa in giudizio, la disposizione di cui al

comma precedente si applica salvo che l'Avvocatura dello

Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo

questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici,

determini di assumere direttamente la trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai competenti uffici dell'amministrazione interessata, nonché al Dipartimento della funzione pubblica, anche per l'eventuale emanazione di direttive agli uffici per la gestione del contenzioso del lavoro. In ogni altro caso l'Avvocatura dello Stato trasmette immediatamente, e comunque non oltre 7 giorni dalla notifica degli atti introduttivi, gli atti stessi ai competenti uffici dell'amministrazione interessata per gli adempimenti di cui al comma precedente">;

iv. <appare, dunque, evidente che l'avvenuta costituzione in proprio del Ministero della difesa non può essere ritenuta idonea a sanare la non integrità del contraddittorio frutto della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza solo allo stesso Ministero e ad altro Ufficio dell'Avvocatura dello Stato, atteso che la scelta "di assumere direttamente la trattazione della causa", ovvero di lasciare questa alla cura degli Uffici ministeriali, è rimessa solo alla "Avvocatura dello Stato competente per territorio", vale a dire quella di Trieste, che, peraltro, anche nel giudizio definito con la sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 129 del 3 maggio 2021, non risulta essere stata interessata dalla controversia in argomento>.

V.1. Il 24 giugno 2024, la difesa della parte ricorrente ha depositato documentazione dimostrativa dell'avvenuta esecuzione del predetto

adempimento.

VI. A valle della pubblica udienza del 13 novembre 2024 – nel corso della quale la difesa del ricorrente ha, tra l'altro, riferito, che la rinnovazione della notificazione disposta con ordinanza pronunciata nell'udienza dell'11 giugno precedente (*supra, sub V*) è stata eseguita oltre l'assegnato termine perentorio di dieci giorni (cioè il tredicesimo giorno), essendone il patrocinatore venuto a conoscenza solo accedendo al fascicolo informatico e non essendo intervenuta alcuna comunicazione di segreteria - il giudice ha osservato che:

VI.1. parte dell'oggetto del presente giudizio è costituito dalla domanda intesa a ottenere l'accertamento del "*diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico privilegiato*" sulla base degli elementi recati dal "*Mod. PA04 ver 10-SPA027G Cod. F0TS00113 del 21.09.2018*" elaborato dal "*Centro Unico Stipendiale Esercito (C.U.S.E[.])*";

VI.2. come già rilevato, la vicenda amministrativa che ha interessato la pretesa dell'odierno ricorrente si è articolata nelle seguenti fasi:

VI.2.a. adozione del decreto ministeriale (Ministero della difesa, Direzione generale della previdenza militare e della leva, I Reparto, 4a Divisione) n. 212 del 14 dicembre 2016 con cui è stata "*conferita al Sig Caporal Maggiore Scelto in S.p.e. B. V. nato a omissis la pensione privilegiata di 8a categoria*" (*supra, sub I.a*);

VI.2.b. adozione del decreto ministeriale (Ministero della

difesa, Direzione generale della previdenza militare e della leva, I Reparto, 4a Divisione) n. 145 del 26 giugno 2017 con cui è stato *“rideterminato il trattamento pensionistico privilegiato di cui al succitato decreto n° 212 del 14.12.2016”* in misura maggiore, in ragione dell'avvenuta applicazione, precedentemente omessa, dell'articolo 67, terzo comma del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (*supra, sub l.b*);

VI.2.c. adozione del decreto ministeriale (Ministero della difesa, Direzione generale della previdenza militare e della leva, I Reparto, IV Divisione) n. 105 del 19 ottobre 2020 con cui è stato *“rideterminato il trattamento pensionistico privilegiato di cui ai succitati DD.MM. n° 212 del 14/12/2016 e n° 145 del 26/06/2017”* in misura maggiore, in ragione dell'avvenuta *“valorizzazione”*, precedentemente omessa, *“del periodo trascorso in aspettativa, ai sensi dell'art. 67 – 2° e 3° comma del D.P.R. n° 1092/1973”* (*supra, sub l.d*);

VI.3. in buona sostanza, la competenza in punto di determinazione della pensione privilegiata chiesta dall'odierno ricorrente è stata sempre esercitata dalla Direzione generale della previdenza militare e della leva del Ministero della difesa;

VI.4. a valle del provvedimento indicato *sub VI.2.b*, e a monte di quello indicato *sub VI.2.c*, il Centro Unico Stipendiale dell'Esercito (C.U.S.E.), con nota prot. M_D E25720 REG2018 0088715 del 27 settembre 2018, ha trasmesso (non alla Direzione generale della previdenza militare e della leva ma) all'I.N.P.S. – che, però, non

aveva adottato alcun atto di determinazione della pensione, avendo, secondo quanto affermato dalla difesa dell'Ente previdenziale, un *"ruolo di mero ordinatore secondario della spesa"* – il *"Mod. PA04 per aggiornamento posizione previdenziale"*;

VI.5. la Direzione generale della previdenza militare e della leva del Ministero della difesa, nell'adottare la seconda e ultima rideterminazione della pensione privilegiata dell'odierno ricorrente (d.m. n. 105 del 19 ottobre 2020), non ha, conseguentemente, potuto tener conto, in alcun modo, degli elementi recati dal predetto *"Mod. PA04"*, non per propria scelta, né per proprio errore procedimentale.

VII. È stata, dunque, adottata l'ordinanza n. 9 del 23 dicembre 2024, con la quale è stato così disposto:

<a) che il Ministero della difesa depositi, entro novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, una dettagliata relazione dalla quale emerga con chiarezza quale sarebbe stato l'esito in punto di liquidazione della pensione privilegiata di V. B. se – nella rideterminazione eseguita con quello che è poi divenuto il citato d.m. n. 105 del 19 ottobre 2020 - fossero stati considerati gli elementi recati dal "Mod. PA04" inviato dal Centro Unico Stipendiale dell'Esercito all'I.N.P.S. con la citata nota del 27 settembre 2018, immutate le altre condizioni;

b) fissa l'udienza del 13 maggio 2025, ore 10,00, per la prosecuzione della trattazione e al ventesimo giorno che precede tale data il termine per il deposito di memorie.

Spese alla decisione definitiva>.

VIII. Il 17 marzo 2025, il Ministero della difesa (Direzione generale della previdenza militare e della leva, I reparto, 4^a Divisione, Sezione contenzioso), in esecuzione della predetta ordinanza, ha depositato la relazione prot. M_D A934676 REG2025 0025084 di pari data.

IX. Il 23 aprile 2025, la difesa del ricorrente, in vista dell'udienza del 13 maggio 2025, ha depositato memoria con cui la stessa "*contesta la relazione del Ministero in quanto errata*".

X. Alla pubblica udienza del 13 maggio 2025, il giudice – dopo aver rilevato che l'INPS ha eccepito la modifica, in sede di riassunzione, delle domande attoree già formulate nel primo giudizio, vale a dire quello iscritto al n. 14372 del registro di segreteria, esitato con sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 129 del 3 maggio 2021, e che agli atti del presente giudizio non vi è copia dell'atto introduttivo del predetto giudizio iscritto al n. 14372, né della relativa memoria di costituzione del Ministero della difesa – ha disposto l'acquisizione, d'ufficio, di copia dell'atto introduttivo del predetto giudizio iscritto al n. 14372 e dei connessi allegati, così come della relativa memoria di costituzione del Ministero della difesa, fissando, contestualmente l'odierna udienza per la prosecuzione della trattazione.

X.1. L'adempimento è stato eseguito in pari data.

XI. Alla pubblica udienza del 10 giugno 2025, la difesa della parte ricorrente ha richiamato gli atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, inclusa la C.T.U. ove necessaria.

La causa è stata, quindi, posta in decisione, come da verbale d'udienza.

Considerato in

DIRITTO

1. Occorre preliminarmente soffermarsi sulla dichiarazione resa dalla difesa del ricorrente nell'udienza del 13 novembre 2024 (*supra, sub VI*), con riferimento al fatto che la rinnovazione della notificazione disposta con ordinanza pronunciata nell'udienza dell'11 giugno precedente (*supra, sub V*) è stata eseguita oltre l'assegnato termine perentorio di dieci giorni, cioè il tredicesimo giorno.

Il difensore comparso ha, in particolare, riferito che il termine assegnato non è stato rispettato poiché il patrocinatore è venuto a conoscenza della predetta ordinanza solo accedendo al fascicolo informatico, non essendo intervenuta alcuna comunicazione di segreteria al riguardo.

1.1. Sul punto, va, anzitutto, osservato che, ai sensi della seconda parte del secondo comma dell'articolo 176 c.p.c., solo le ordinanze pronunciate fuori dell'udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi, mentre, come disposto dalla prima parte dello stesso comma, quelle pronunciate in udienza – come nel caso di specie - si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi, con consequenziale onere di informazione in capo a chi, non comparso, vi abbia interesse.

Alla luce di tale disposizione – espressione di un principio processuale generale, in quanto tale applicabile anche nel presente processo ai sensi dell'articolo 7, comma 2 c.g.c. – e del fatto che all'udienza dell'11 giugno 2024, nell'interesse del ricorrente e in

sostituzione dell'avv. Mario Lazzari, era presente l'avv. Lorenzo De

Stefani (cfr. verbale d'udienza), appare, dunque, evidente che la

richiamata giustificazione non può che essere ritenuta priva di pregio.

Ciò posto, e volendo considerare la medesima giustificazione una

implicita richiesta di remissione in termini in sanatoria, appare utile

chiarire che ragioni di speditezza e di economia processuale –

nell'ottica della ragionevole durata del processo, la cui realizzazione è

rimessa alla cooperazione del giudice e delle parti, ai sensi

dell'articolo 4, comma 2 c.g.c. – hanno, comunque, suggerito una

soluzione conservativa.

Al riguardo – premesso che, come descritto *supra*, *sub V*, l'ordinanza

di rinnovazione della notificazione mirava, nella sostanza, per gli

effetti dell'articolo 417-*bis*, secondo comma c.p.c., a ottenere che

questa fosse effettuata presso l'Avvocatura dello Stato competente

per territorio e che l'adempimento è stato eseguito il 24 giugno 2024

(vale a dire, comunque nel rispetto dei termini a comparire di cui

all'articolo 155, comma 6 c.g.c.) – è stato, infatti, ritenuto, da un lato,

che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste sembra,

evidentemente, aver scelto di non assumere direttamente la

trattazione della causa, ma di lasciare questa alla cura degli Uffici

ministeriali, essendo rimasto immutato l'assetto difensivo ministeriale

già in precedenza delineatosi (*supra*, *sub III*); dall'altro, che una

eventuale decisione di tipo estintivo avrebbe, molto verosimilmente,

solo comportato la riproposizione di altro ricorso recante le stesse

domande, con inutile decorso di ulteriori mesi per pervenire alla

pronuncia di una sentenza di merito.

2. Si può, a questo punto, passare all'esame delle singole domande giudiziali.

2.1. Riguardo alla domanda intesa a ottenere il riconoscimento del <diritto del ricorrente ad includere nel "servizio effettivamente svolto" il periodo di aspettativa, pari a 1 anno, 11 mesi e 15 giorni, in cui lo stesso è stato posto (in seguito al congedo disposto il 30.06.2009 per idoneità al SMI dovuto a patologia dipendente da causa servizio) in attesa del transito nel ruolo civile, avvenuto in data 15.06.2011>, si osserva che:

a) Tale domanda era stata proposta anche con l'atto introduttivo del giudizio iscritto al n.14372 del registro di segreteria (*supra*, *sub* l.c);

b) con sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 129/2021 del 3 maggio 2021, che la ha ivi indicata con la lettera b), è stata dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere (*supra*, *sub* l.e);

c) non essendo stata appellata (*supra*, *sub* l.f), su tale statuizione si è formato il giudicato.

Conseguentemente, la domanda in argomento va dichiarata inammissibile.

2.2. Riguardo alla domanda relativa al <diritto del ricorrente al riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all'art. unico della L. n. 1746/1962, dell'art. 18 del D.P.R. n. 1092/1973, dell'art. 3 della l. n. 390/1950 e dell'art. 5 del D. Lgs. n. 165/1997> si osserva che:

a) tale domanda era stata proposta anche con l'atto introduttivo

del giudizio iscritto al n.14372 del registro di segreteria (*supra*,

sub l.c);

b) con sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 129/2021 del

3 maggio 2021, che la ha ivi indicata con la lettera c), la stessa

è stata respinta (*supra, sub l.e*);

c) non essendo stata appellata (*supra, sub l.f*), su tale statuizione

si è formato il giudicato.

Conseguentemente, la domanda in argomento va dichiarata

inammissibile.

2.3. Riguardo alla domanda intesa a ottenere la rideterminazione

della *<pensione privilegiata ordinaria di 8 Ctg. Tab A, a vita, di*

competenza del ricorrente, con applicazione dell'aliquota di

rendimento del 44% prevista dall'art. 67, comma 4 del D.P.R. n.

1092/1973>, si osserva che:

a) tale domanda era stata proposta anche con l'atto

introduttivo del giudizio iscritto al n.14372 del registro di

segreteria (*supra, sub l.c*);

b) con sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 129/2021

del 3 maggio 2021, che la ha ivi indicata con la lettera d), la

stessa è stata dichiarata inammissibile (*supra, sub l.e*);

c) non essendo stata appellata (*supra, sub l.f*), su tale

statuizione si è formato il giudicato.

Conseguentemente, la domanda in argomento va dichiarata

inammissibile.

2.4. Riguardo alla domanda intesa a ottenere *<la riliquidazione del trattamento pensionistico privilegiato di 8 Ctg Tab A, a vita, con applicazione, ai sensi dell'art. 67, comma 3, di un'aliquota di rendimento pari al 39,80%, in luogo del 38,40% indicato nel decreto n. 145/2017>*, si osserva che:

a) tale domanda era stata proposta anche con l'atto introduttivo del giudizio iscritto al n.14372 del registro di segreteria (*supra, sub l.c*);

b) con sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 129/2021 del 3 maggio 2021, che la ha ivi indicata con la lettera g), la stessa è stata dichiarata inammissibile (*supra, sub l.e*);

c) non essendo stata appellata (*supra, sub l.f*), su tale statuizione si è formato il giudicato.

Conseguentemente, la domanda in argomento va dichiarata inammissibile.

2.5. Riguardo alla domanda intesa a ottenere il riconoscimento del *<diritto del ricorrente al ricalcolo della base pensionabile, con l'inclusione della "13^a delle retribuzioni fisse e continuative" e delle "retribuzioni accessorie", nella misura indicata nel Mod. PA04 del 21.09.2018>*, si osserva, anzitutto, che:

a) tale domanda era stata proposta anche con l'atto introduttivo del giudizio iscritto al n.14372 del registro di segreteria (*supra, sub l.c*);

b) con sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 129/2021 del 3 maggio 2021, che la ha ivi indicata con la lettera a), la stessa

è stata respinta (*supra, sub l.e*);

c) la predetta statuizione è stata appellata;

d) con sentenza n. 469/2023 del 17 novembre 2023 (*supra, sub*

l.f), la Terza Sezione Centrale d'Appello di questa Corte ha

così deciso: *“in accoglimento del secondo motivo di*

impugnazione, ai sensi dell'art. 170, comma 4, c.g.c., gli atti

vanno rimessi al primo giudice per l'esame della domanda di

cui al[la lettera] a), nella parte in cui è stato omesso l'esame

del modello PA04 elaborato dal CUSE nel 2018” (supra, sub

l.f).

2.5.1. Sul punto, va rilevato che, nel ricorso introduttivo del presente

giudizio in riassunzione (e, sostanzialmente, anche in quello

introduttivo del giudizio iscritto al n.14372), il ricorrente lamenta, in

particolare, che la <*“13^a delle retribuzioni fisse e continuative” (p. 2) e*

“Retribuzioni accessorie” (p. 4) indicate negli schemi contabili di cui al

Mod. PA04 del 21.09.2018 (periodo dal 30.06.2009 al 30.09.2009)

non erano state invece considerate dai decreti nn. 212/2016 e

145/2017> (così come nel decreto ministeriale n. 105 del 19 ottobre

2020, intervenuto dopo il deposito del predetto ricorso introduttivo del

giudizio iscritto al n.14372; *supra, sub l.d et l.c*) e, dunque, che <*la*

omessa inclusione della “13^a delle retribuzioni fisse e continuative”,

nonché delle “retribuzioni accessorie” [...], ha comportato un errato

calcolo della base pensionabile e, dunque, la liquidazione di una

pensione privilegiata inferiore a quella spettante>.

In buona sostanza, la difesa del ricorrente medesimo, avendo rilevato

la presenza delle predette voci retributive nel citato *“Mod. PA04 del 21.09.2018 (periodo dal 30.06.2009 al 30.09.2009)”* e non avendo riscontrato i relativi importi nei decreti di liquidazione della pensione privilegiata dell'interessato, ha ritenuto questi ultimi [ormai, in particolare, il decreto n. 105 del 2020 (che ha comportato la cessazione *“del minor trattamento”* concesso con i precedenti decreti n. 212/2016 e n. 145/2017, quest'ultimo, a sua volta, già causa della cessazione *“del minor trattamento concesso con il succitato D.M. nr. 212 del 14.12.2016”*; *supra, sub l.a, l.b et l.d*)] errati.

2.5.2. La doglianza – seppur con esiti diversi sui distinti fronti della *“13^a delle retribuzioni fisse e continuative”* e delle *“Retribuzioni accessorie”* - non può essere favorevolmente considerata.

2.5.2.1. In particolare, va preliminarmente osservato – riguardo a entrambi i profili testé ricordati - che il precedente giudice di primo grado (giudizio iscritto al n.14372), con la citata sentenza n. 129/2021, dopo aver richiamato l'articolo *“67 del DPR n. 1092/1973”*, ha evidenziato, da una parte, che il *“secondo comma dell[lo stesso], con riguardo alla base pensionabile da prendere a riferimento per il calcolo del trattamento di pensione privilegiata, fa espresso richiamo all'art. 53 del medesimo DPR n. 1092/1973”* e, dall'altra, che *“Tale disposizione elenca distintamente le voci da prendere in considerazione per la base pensionabile precisando che, a tal fine, non possono essere valorizzati altri elementi retributivi che il legislatore non preveda espressamente come componenti della base pensionabile”*, statuendo, quindi, che il *“computo eseguito*

dall'amministrazione è dunque congruente tanto con la richiesta di pensione privilegiata formulata dal deducente quanto con la disciplina applicabile a tale tipologia di assegno".

La pronuncia appare, del resto, in linea con le argomentazioni espresse dalle Sezioni riunite di questa Corte con la sentenza n. 9/2011/QM del 31 maggio 2011: ivi si legge, infatti, che l'articolo 53 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, come sostituito dall'articolo 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177, *<ha trasformato la tradizionale nozione della "base pensionabile" quale coacervo degli emolumenti utili a pensione da prendere a base per il calcolo del trattamento di quiescenza (nozione consacrata nel testo dell'art. 53 anteriore alla modifica del 1976), tanto da non potersi affermare che vi sia ancora – come sostiene la Sezione d'appello siciliana - una perfetta sovrapponibilità tra "retribuzione pensionabile" e "base pensionabile">*.

Lo stesso giudice di prime cure (sentenza n. 129/2021) - dopo aver riferito, in fatto, di aver emesso, a *"esito dell'udienza dell'11.11.2020, [...]* l'ordinanza n. 29/2020[, ... con la quale] il ricorrente [è stato onerato] *di produrre copia leggibile del mod. PA04 del 21.9.2018"*, e che tale ordinanza era rimasta, per tale parte, ineseguita - ha, inoltre, precisato, *"in merito alla dichiarata non corrispondenza tra quanto indicato nei decreti ministeriali concessivi della pensione privilegiata (e successive modifiche) e quanto riportato nel PA04 elaborato dal CUSE, [che lo stesso] nulla ha potuto apprezzare al riguardo in quanto il ricorrente non ha ottemperato all'ordinanza n. 29/2020*

rendendo una copia leggibile del documento”.

La domanda di cui si tratta - ivi indicata, come già rilevato, con la lettera a) - è stata, dunque, respinta, essendo stato reputato *“corretto il computo eseguito dall’amministrazione sulla base dell’art. 67 del DPR n. 1092/1973”*.

Va altresì, sempre preliminarmente, osservato che il giudice di seconde cure (sentenza n. 469/2023) - dopo aver richiamato l’appello avverso il *“rigetto della domanda sub a), di ricalcolo della pensione, nella parte in cui il giudice aveva omissso l’esame del modello PA04”* – ha rilevato che il Ministero della difesa aveva *“depositato, a mezzo p.e.c. in data 5.10.2020, il modello PA04 elaborato dal CUSE e allegato alla nota del 27.09.2018”* e ha, dunque, ritenuto *“fondato il [...] motivo di impugnazione, laddove l’appellante si duole dell’omessa pronuncia sul punto”*, disponendo la rimessione degli atti *“al primo giudice per l’esame della domanda di cui al[la lettera] a), nella parte in cui è stato omissso l’esame del modello PA04 elaborato dal CUSE nel 2018”*.

In altri termini, dalla citata sentenza n. 469/2023 emerge che il giudice di seconde cure non ha, in alcun modo, censurato l’argomentazione giuridica posta a fondamento della motivazione sulla scorta della quale il giudice di primo grado (sentenza n. 129/2021) – avendo, giova ribadirlo, reputato *“corretto il computo eseguito dall’amministrazione sulla base dell’art. 67 del DPR n. 1092/1973”* - ha respinto la domanda in questione, ma ha solo criticamente rilevato che quest’ultimo ha *“omesso l’esame del*

modello PA04 elaborato dal CUSE nel 2018”, vale a dire, alla luce della medesima domanda giudiziale, che lo stesso ha ommesso di verificare e valutare gli elementi da tale documento descritti a titolo di “13^a delle retribuzioni fisse e continuative” e di “retribuzioni accessorie”.

Bisogna, quindi, prendere le mosse proprio dal modello PA04 in argomento, con particolare riferimento al quadro relativo al periodo dal 30 giugno al 30 settembre 2009, atteso che il ricorrente è stato congedato dal servizio militare il 30 giugno 2009 (*supra, sub I*).

Va, infatti, rilevato, come evidenziato dall'Amministrazione militare in occasione dell'esecuzione della citata ordinanza n. 9 del 23 dicembre 2024 (*supra, sub VII et VIII*), che:

- i. *“Il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, [...] sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego”* [articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica del 18 aprile 2002 – in materia di “*Transito di personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, ai*

sensi dell'art. 14, comma 5, della L. 28 luglio 1999, n. 266”

(quest'ultimo, ovviamente, nel testo vigente prima

dell'abrogazione parziale disposta dall'articolo 2268, comma 1,

n. 962 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante

“*Codice dell'ordinamento militare*”) - in G.U. 16 maggio 2002,

n. 113];

ii. *“La presentazione della domanda di transito da parte del*

personale interessato sospende, per lo stesso, l'applicazione

di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato

o di avanzamento” (articolo 2, comma 3 d.m. 18 aprile 2002,

cit.);

iii. *“In attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine*

alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il

trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non

idoneità” (articolo 2, comma 7 d.m. 18 aprile 2002, cit.);

iv. *“il personale giudicato non idoneo al servizio militare*

incondizionato nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore

della legge 28 luglio 1999, n. 266, e l'adozione del [citato]

decreto” ministeriale del 18 aprile 2002, *“nel periodo*

intercorrente tra la cessazione dal servizio e il transito nelle

corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero

della difesa è considerato in aspettativa con il trattamento

economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità” (articolo

3, commi 1 e 3 d.m. 18 aprile 2002, cit.).

In buona sostanza, tenendo conto del fatto che il militare ha cessato il

servizio attivo il 30 giugno 2009 (*supra, sub I*), del modello PA04 di cui si tratta va considerato il solo quadro relativo al periodo dal 30 giugno al 30 settembre dello stesso anno.

Di ciò, del resto, appare ben consapevole la difesa del ricorrente, atteso che la doglianza si basa espressamente solo sul contenuto del “*Mod. PA04 del 21.09.2018 (periodo dal 30.06.2009 al 30.09.2009)*”.

Tutto ciò premesso, ci si può ora soffermare sui singoli profili di criticità lamentati dal fronte attoreo.

2.5.2.2. Per quanto concerne, in particolare, la “*13^a delle retribuzioni fisse e continuative*”, si osserva che la stessa è descritta nel modello PA04 in argomento al rigo n. 2 ed è ivi quantificata nella misura annua di euro “*1.929,06*”.

Il ricorrente lamenta che di tale importo non vi è traccia nel prospetto di liquidazione della pensione privilegiata, come, peraltro, già visto (*supra, sub 2.5.1*).

Al riguardo, va, anzitutto, rilevato che nel prospetto in parola concorre a formare la base pensionabile, fra le altre voci, lo “*Stipendio*” annuo, ivi indicato nella misura di euro “*11.729,31*”, sostanzialmente corrispondente all'importo riportato nel modello PA04 in questione (rigo n. 3, euro “*11.729,27*”).

Constatata, dunque, la sostanziale coincidenza tra l'importo dello stipendio riportato nel prospetto di liquidazione della pensione privilegiata e quello che si legge nel modello PA04, va ora verificato se tale cifra è corretta e cosa la stessa rappresenti.

Sul punto, considerando il periodo di interesse, soccorre il d.P.R. 1°

ottobre 2010, n. 185, recante “*Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (biennio economico 2008-2009)*”.

All’articolo 2, comma 2 si legge, in particolare, che il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate con il grado di Caporal Maggiore Scelto (*supra, sub I*) è rideterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2009, nella misura annua lorda di euro 18.047,15 da corrispondere in 12 mensilità, fermo restando che la nuova misura dello stipendio ha effetto sulla tredicesima mensilità (articolo 3, comma 1).

Dal successivo comma 3 dello stesso articolo 2 emerge, inoltre, che tale trattamento stipendiale include l’indennità integrativa speciale, in quanto conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193.

Orbene, se dalla misura annua dello stipendio così rideterminata (euro 18.047,15) si sottrae l’indennità integrativa speciale (euro 6.317,84, come indicato nel prospetto di liquidazione recato dal citato decreto n. 105 del 2020 e non contestato), si ottiene l’importo di euro 11.729,31 (da corrispondere in 12 mensilità), coincidente con lo “*Stipendio*” annuo indicato nel medesimo prospetto (euro “11.729,31”) e, sostanzialmente, anche con l’importo indicato al rigo n. 3 del modello PA04 in parola (rigo n. 3, euro “11.729,27”).

In altri termini, la pensione è stata calcolata sulla base, tra l’altro, dello stipendio annuo, da corrispondere in 12 mensilità, stabilito dal

provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate per il biennio economico 2008-2009.

L'omesso computo, nella base di calcolo della pensione, della tredicesima mensilità di stipendio appare corretto.

Si osserva, infatti, che, come condivisibilmente dedotto dalla difesa dell'I.N.P.S., essendo previsto che *"Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta una tredicesima mensilità da corrispondere unitamente alla rata pagabile in dicembre di ogni anno"*

(articolo 94, primo comma, primo periodo del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092), ove le retribuzioni fisse e continuative considerate per il calcolo della base pensionabile includessero anche la tredicesima mensilità stipendiale si otterrebbe un trattamento pensionistico - da corrispondere in dodici mensilità - la cui misura avrebbe già tratto beneficio (anche) dal computo della predetta mensilità aggiuntiva (la tredicesima dello stipendio), sicché l'incremento determinato dal riconoscimento della tredicesima mensilità della pensione, come previsto dal testé citato articolo 94, risulterebbe ingiustificatamente eccessivo.

Conseguentemente, la domanda intesa a ottenere il riconoscimento del *<diritto del ricorrente al ricalcolo della base pensionabile, con l'inclusione della "13^a delle retribuzioni fisse e continuative" [...] nella misura indicata nel Mod. PA04 del 21.09.2018>* va respinta.

2.5.2.3. Per quanto concerne, poi, le *"Retribuzioni accessorie"*, si rileva, anzitutto, che le stesse sono - indistintamente - indicate nel modello PA04 in argomento al rigo n. 4 e ivi quantificate nella misura

complessiva annua di euro “4.274,49”.

Come accennato (*supra*, *sub* 2.5.1), la doglianza si sostanzia nella sola considerazione secondo cui di tali retribuzioni non vi è traccia nel prospetto di liquidazione della pensione.

Al riguardo, va osservato che il ricorrente – pur dovendone avere conoscenza, avendole evidentemente percepite in costanza del rapporto di lavoro – non indica in alcun modo di quali specifiche retribuzioni accessorie si tratti, né le ragioni giuridiche sui cui si basa la pretesa, anche alla luce del perimetro che circoscrive e limita la composizione della base pensionabile, come, peraltro, affermato dal giudice di prime cure (sentenza n. n. 129/2021) e non censurato in appello (*supra*, *sub* 2.5.2.1).

Rilevato, dunque, che l'esame del modello PA04 in questione – come disposto con la sentenza di secondo grado n. 469/2023 - offre solo una cifra (euro “4.274,49”) che rappresenta, senza indicazione alcuna, indistinte “*Retribuzioni accessorie*”, alla luce della formulazione della doglianza non si può che ritenere non superata la soglia di ammissibilità della domanda giudiziale prevista dal combinato disposto dell'articolo 152, comma 1, lettera d) e dell'articolo 153, comma 1, alinea c.g.c., essendo evidentemente carente “*l'esposizione succinta dei fatti e la specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda*” medesima.

Tale obiettiva carenza non può, peraltro, essere sanata con l'esercizio, da parte del giudice, del potere - di cui agli articoli 166, 94 e 97 c.g.c. - di ammettere d'ufficio mezzi istruttori, atteso che una

simile attività non sarebbe volta a sopperire a oggettive e non imputabili difficoltà delle stesse parti ad acquisire elementi probatori a sostegno della domanda, ma finirebbe per porsi in frontale contrasto con il fondamentale principio dispositivo di cui agli articoli 115 c.p.c. e 2697 c.c. e, in definitiva, pregiudicherebbe la posizione di terzietà dell'organo decidente minando alle fondamenta le garanzie del giusto processo (in termini sostanzialmente corrispondenti, Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, n. 678 del 24 febbraio 2011).

La richiesta di nomina di “*C.T.U. tecnico-contabile*”, anche per la sua evidente natura esplorativa, non può, pertanto, essere accolta.

Conseguentemente, la domanda intesa a ottenere il riconoscimento del *<diritto del ricorrente al ricalcolo della base pensionabile, con l'inclusione [...] delle “retribuzioni accessorie”, nella misura indicata nel Mod. PA04 del 21.09.2018>*, va dichiarata inammissibile.

2.6. Riguardo alla domanda intesa a ottenere il riconoscimento del *<diritto del ricorrente affinché il trattamento pensionistico privilegiato di Ctg. 8^a Tab A, già riconosciuto in suo favore, decorra dal 14.06.2011 (data di cessazione dal servizio alla dipendente dell'Esercito Italiano) anziché dal 01.04.2012 (1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di PPO)>*, si osserva, anzitutto, che:

a) tale domanda era stata proposta anche con l'atto introduttivo del giudizio iscritto al n.14372 del registro di segreteria (*supra*, *sub l.c*);

b) con sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 129/2021 del

3 maggio 2021, che la ha ivi indicata con la lettera e), la stessa

è stata dichiarata inammissibile (*supra, sub l.e*);

c) la predetta statuizione è stata appellata;

d) con sentenza n. 469/2023 del 17 novembre 2023 (*supra, sub*

l.f), la Terza Sezione Centrale d'Appello di questa Corte ha

così deciso: *“in accoglimento del primo motivo di appello, la*

sentenza gravata deve essere annullata limitatamente alla

dichiarazione di inammissibilità del capo di domanda sub)

lettera e); ai sensi dell’art.199, comma 2 c.g.c., gli atti vanno

rimessi al primo giudice per l’esame di tale domanda” (supra,

sub l.f).

2.6.1. Sul punto, va, preliminarmente, ricordato, in primo luogo, che,

con la citata sentenza di primo grado n. 129/2021, il giudice ha

dichiarato, sulla base della stessa motivazione (violazione dell'articolo

153, comma 1, lettera “b” c.g.c.), *“l’inammissibilità dei capi della*

domanda, per come riepilogati nella premessa in fatto, di cui ai punti

d), e), f) e g)” (supra, sub l.e), vale a dire - oltre a quello di cui qui ora

si discute (lettera “e”) e senza considerare quello di cui alla lettera “f”,

in quanto non riproposto nel presente giudizio in riassunzione - anche

quelli di cui ai §§ 2.3 (per la lettera “d”) e 2.4 (per la lettera “g”) della

presente sentenza, ivi già ritenuti inammissibili per intervenuto

giudicato (e, per la medesima ragione, stessa sorte sarebbe toccata

alla domanda di cui alla lettera “f”, ove fosse stata riproposta anche

nel presente giudizio in riassunzione).

Va, altresì, ricordato che – rispetto alla dichiarazione di

inammissibilità riferita “*ai punti d), e), f) e g)*” - la predetta sentenza n. 129/2021 è stata appellata solo riguardo alla “*domanda sub e)*”, ora qui in esame, e che il giudice di seconde cure (sentenza n. 469/2023, *supra, sub l.f)* ha accolto il gravame solo limitatamente, come è ovvio, alla questione posta al suo giudizio:

I. rilevando, in particolare, che *<già la sentenza n.34/2015 [supra, sub l.a] dà atto della richiesta di riconoscimento del diritto alla concessione della pensione privilegiata “a far data dal congedo quale militare di carriera in cumulo con il trattamento economico di attività” (pagina 2)>* e che la stessa *“riporta altresì la data del 2.3.2012 quale data di presentazione dell’istanza (pagina 3)”*;

II. annullando la sentenza di primo grado n. 129/2021 solo *“limitatamente alla dichiarazione di inammissibilità del capo di domanda sub) lettera e)”*;

III. e rimettendo, conseguentemente, gli atti *“al primo giudice per l’esame [solo] di tale domanda”*.

Priva di pregio va, dunque, ritenuta l’affermazione attorea secondo cui *“Vi è GIUDICATO nella sentenza n.469/2023 che ha statuito la ammissibilità della domanda [...] ex art.153, comma 1, lettera b), c.g.c”*., ove intesa a ottenere una pronuncia di merito di primo grado anche riguardo alle domande di cui alle lettere d) et g), riproposte nel presente giudizio in riassunzione e già scrutinate *supra, sub §§ 2.3* (per la lettera “d”) e 2.4 (per la lettera “g”), come testé ricordato, con pronuncia in rito.

2.6.2. Ciò chiarito, riguardo alla domanda in esame va, anzitutto, rilevato che l'articolo 191 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, dopo aver previsto al primo comma che *“La pensione diretta e l'assegno rinnovabile decorrono dalla data di cessazione dal servizio stabilita nel relativo provvedimento, salvi i casi per i quali è diversamente disposto”*, nella prima parte del terzo comma dispone che *“Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dell'assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti”*.

Alla luce di tale disciplina:

- i. secondo la difesa del ricorrente, questi *“è transitato nella aree civili il 15.06.11 (data in cui è terminata la aspettativa) ed ha presentato il 2.03.2012 domanda di riconoscimento della pensione privilegiata e pertanto entro il biennio successivo alla cessazione del servizio”*, sicché *“ex art.191 DPR 1092/1973 la decorrenza del trattamento deve stabilirsi nella data del 14.06.2011 data di cessazione del servizio e non dal 1.04.2012 come si dichiara illegittimamente nei provvedimenti impugnati (decr n.212/2016, 145/2017 e 105/2020)”*;
- ii. secondo il Ministero della difesa, *“la censurata decorrenza della pensione di privilegio conferita all'ex militare con gli impugnati Decreti, liquidata a decorrere dal 01/04/2012 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della*

domanda)”, è corretta, “*non risultando emesso alcun provvedimento di stato giuridico di collocamento in congedo nei riguardi di controparte, atteso il transito dello stesso nelle Aree Funzionali del personale civile di questa A.D. senza soluzione di continuità con il precedente servizio militare e non potendosi quindi far riferimento, per la decorrenza degli emolumenti pensionistici, che alla presentazione della relativa istanza di pensione*”.

L’argomentazione ministeriale non è condivisibile, atteso che la stessa appare frutto di una lettura delle disposizioni in questione che non tiene conto dell’evoluzione normativa intervenuta in materia.

Sul punto, va, infatti, osservato che, al tempo dell’introduzione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (d.P.R. n. 1092/1973), cioè nel 1974, la cessazione dal servizio militare, salvo il caso di morte e di dimissioni volontarie, coincideva evidentemente con il congedo e, dunque, con il collocamento a riposo, sicché, in tale scenario, il “*relativo provvedimento*”, espressamente contemplato, come testé visto, dal primo comma del citato articolo 191, costituiva l’unico sicuro punto di riferimento per la conseguenziale attività provvedimentale.

Dato questo scenario, l’argomentazione difensiva prospettata dall’Amministrazione militare, nella parte in cui questa valorizza il fatto che non è stato “*emesso alcun provvedimento di stato giuridico di collocamento in congedo nei riguardi di controparte*”, sarebbe stata, quindi, ben comprensibile.

Non può, però, essere trascurato il fatto che – come, peraltro, già rilevato *supra*, sub 2.5.2.1 – l’articolo 14, comma 5 della (successiva) legge n. 266 del 1999 (attuato dal citato decreto interministeriale del 18 aprile 2002) ha previsto, nel caso di inidoneità al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, il transito nelle qualifiche funzionali del personale civile, analogamente a quanto già previsto, per il personale della Polizia di Stato, dal d.P.R. 24 febbraio 1982, n. 339 (anch’esso successivo al d.P.R. n. 1092 del 1973), ivi espressamente richiamato, sicché la cessazione dal servizio militare non coincide più, necessariamente, con il congedo e, dunque, con il collocamento a riposo.

Appare, pertanto, corretto ritenere che, alla luce della sopravvenuta disciplina, la disposizione di cui al citato primo comma dell’articolo 191 del d.P.R. n. 1092/1973 debba essere interpretata nel senso che la “*cessazione dal servizio*”, ivi contemplata, includa anche il caso di mera fine dell’appartenenza ai ruoli militari (ruoli nei quali il militare interessato permane, peraltro, anche durante il periodo di aspettativa - previsto dall’articolo 2, comma 7 del citato decreto interministeriale del 18 aprile 2002 - in cui lo stesso è collocato in attesa del passaggio) per transito nei ruoli del personale civile.

Da ciò discende, sulla base del combinato disposto dei commi primo e terzo dell’articolo 191, che la decorrenza della pensione sarà fissata alla data di “*cessazione dal servizio*”, così reinterpredata, o “*dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda*”, a seconda che questa sia avvenuta entro o “*oltre due anni*

dopo il giorno in cui è sorto il diritto".

Orbene, per quanto qui rileva, dagli atti emerge che:

- l'interessato - dopo essere stato, in data 30 giugno 2009, *"giudicato non idoneo permanentemente al s.m.i. in modo assoluto. Da porre in congedo assoluto. Si reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Min. Difesa (art. 14 legge 266/99)"* (così il foglio matricolare e caratteristico) – *"dal 30/06/2009 sino al 14/06/2011 [...] ha continuato a percepire assegni di attività permanendo nella posizione di aspettativa militare di cui all'art. 2 comma 7 del D.I. del 18/04/2002, per poi transitare in data 15/06/2011 all'impiego civile"* (decreto n. 105 del 19 ottobre 2020, cit. *supra*, sub l.d);
- la domanda di pensione privilegiata (in atti), dallo stesso presentata con assistenza legale, è stata acquisita dall'Amministrazione (Il Reggimento Piemonte Cavalleria, Villa Opicina) con prot. n. 2424 dell'8 marzo 2012.

La domanda di pensione privilegiata è stata, quindi, presentata entro due anni dalla fine dell'appartenenza ai ruoli militari (ultimo giorno 14 giugno 2011), sicché - ai sensi del combinato disposto dei commi primo e terzo del citato articolo 191 e in parziale accoglimento della domanda con cui il ricorrente ha chiesto che *"il trattamento pensionistico privilegiato di Ctg. 8^a Tab A, già riconosciuto in suo favore, decorra dal 14.06.2011"* – va dichiarato il diritto del ricorrente medesimo alla decorrenza economica della pensione privilegiata dal

15 giugno 2011, con conseguenziale condanna, a carico dell'I.N.P.S., al pagamento delle somme dovute per effetto della presente sentenza, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria da liquidare secondo la regola dell'assorbimento, nel senso che l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima va calcolata, ex art. 150 disp. att. c.p.c., sulla base degli indici ISTAT, rilevati anno per anno, da applicare agli importi spettanti dalla insorgenza del diritto fino al soddisfo.

Da tale statuizione discende, ovviamente, altresì il dovere, in capo al Ministero della difesa, di eseguire le attività amministrative eventualmente necessarie per l'esecuzione della statuizione medesima da parte dell'Ente previdenziale.

3. Riguardo all'eccezione di prescrizione sollevata dall'I.N.P.S., e con riferimento alla sola domanda giudiziale (parzialmente) accolta nel presente processo (*supra*, *sub* 2.6.2), si osserva che:

- la domanda amministrativa di pensione privilegiata è stata presentata l'8 marzo 2012 (*supra*, *sub* 2.6.2);
- questa è stata respinta il 17 marzo 2014 (in atti e come si legge nella sentenza n. 34 del 2015 di cui al punto che segue)
- dalla sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 34 del 9 giugno 2015, emerge che il ricorso introduttivo del relativo processo reca anche la domanda intesa a ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata “*a far data dal congedo quale militare di carriera*”;

- quel giudizio di primo grado si è concluso con la declaratoria del diritto dell'interessato a cumulare una pensione privilegiata con il trattamento di attività in essere con il Ministero della Difesa, con rinvio degli atti a quest'ultimo per l'esame e la decisione nel merito della pretesa pensionistica del ricorrente;
- l'appello avverso tale sentenza, proposto dal Ministero della difesa, è stato respinto con sentenza della II Sezione centrale d'appello n. 640 del 20 giugno 2016;
- il primo provvedimento che fissa la decorrenza economica della pensione privilegiata dell'odierno ricorrente al 1° aprile 2012 è il citato decreto ministeriale n. 212 del 14 dicembre 2016 (*supra, sub l.a*);
- il ricorso introduttivo del giudizio n. 14372 (*supra, sub l.c*) ed esitato con la sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 129/2021 del 3 maggio 2021 (*supra, sub l.e*) reca la domanda di decorrenza della pensione privilegiata dal 14 giugno 2011;
- l'appello avverso la sentenza n. 129/2021 è stato deciso con sentenza n. 469/2023 del 17 novembre 2023 (*supra, sub l.f*).

Dalla successione temporale dei fatti testé succintamente descritti e anche alla luce dell'articolo 2945, secondo comma c.c., appare evidente che la prescrizione quinquennale non si è mai compiuta, sicché la relativa eccezione, in quanto infondata, va respinta.

4. Lo sviluppo e l'esito dell'intera vicenda processuale, qui conclusa con l'accoglimento solo parziale del ricorso, con il quale sono state, peraltro, riproposte anche domande già coperte dal giudicato,

conduce a ritenere giusto disporre l'integrale compensazione delle spese, incluse quelle del giudizio d'appello definito con la citata sentenza n. 469/2023 del 17 novembre 2023 (*supra, sub l.f.*).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

1) dichiara inammissibile la domanda intesa a ottenere il riconoscimento del *<diritto del ricorrente ad includere nel "servizio effettivamente svolto" il periodo di aspettativa, pari a 1 anno, 11 mesi e 15 giorni, in cui lo stesso è stato posto (in seguito al congedo disposto il 30.06.2009 per [in]idoneità al SMI dovuto a patologia dipendente da causa servizio) in attesa del transito nel ruolo civile, avvenuto in data 15.06.2011>*;

2) dichiara inammissibile la domanda relativa al *<diritto del ricorrente al riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all'art. unico della L. n. 1746/1962, dell'art. 18 del D.P.R. n. 1092/1973, dell'art. 3 della l. n. 390/1950 e dell'art. 5 del D. Lgs. n. 165/1997>*;

3) dichiara inammissibile la domanda intesa a ottenere la rideterminazione della *<pensione privilegiata ordinaria di 8 Ctg. Tab A, a vita, di competenza del ricorrente, con applicazione dell'aliquota di rendimento del 44% prevista dall'art. 67, comma 4 del D.P.R. n. 1092/1973>*;

4) dichiara inammissibile la domanda intesa a ottenere *<la*

riliquidazione del trattamento pensionistico privilegiato di 8

Ctg Tab A, a vita, con applicazione, ai sensi dell'art. 67,

comma 3, di un'aliquota di rendimento pari al 39,80%, in

luogo del 38,40% indicato nel decreto n. 145/2017>;

5) respinge la domanda intesa a ottenere il riconoscimento del

<diritto del ricorrente al ricalcolo della base pensionabile,

con l'inclusione della "13^a delle retribuzioni fisse e

continue" [...] nella misura indicata nel Mod. PA04 del

21.09.2018>;

6) dichiara inammissibile la domanda intesa a ottenere il

riconoscimento del *<diritto del ricorrente al ricalcolo della*

base pensionabile, con l'inclusione [...] delle "retribuzioni

accessorie", nella misura indicata nel Mod. PA04 del

21.09.2018>;

7) accoglie parzialmente la domanda intesa a ottenere il

riconoscimento del *<diritto del ricorrente affinché il*

trattamento pensionistico privilegiato di Ctg. 8^a Tab A, già

riconosciuto in suo favore, decorra dal 14.06.2011 (data di

cessazione dal servizio alla dipendente dell'Esercito

Italiano) anziché dal 01.04.2012 (1° giorno del mese

successivo alla presentazione della domanda di PPO)> e,

per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente medesimo alla

decorrenza economica della pensione privilegiata dal 15

giugno 2011;

8) condanna l'I.N.P.S. al pagamento delle somme dovute per

effetto della presente sentenza, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria da liquidare secondo la regola dell'assorbimento, nel senso che l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima va calcolata, ex art. 150 disp. att. c.p.c., sulla base degli indici ISTAT, rilevati anno per anno, da applicare agli importi spettanti dalla insorgenza del diritto fino al soddisfo;

9) compensa le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.

Il Giudice

Cons. Paolo Gargiulo

(firmato digitalmente)

Il GIUDICE,

ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del citato articolo 52 nei riguardi della parte ricorrente.

Il Giudice

Cons. Paolo Gargiulo

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge il 10 giugno 2025.

Pubblicata il 10/06/2025

Trieste, 10/06/2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Anna De Angelis

(firmato digitalmente)

IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITÀ E GLI ALTRI

DATI IDENTIFICATIVI DELLA PARTE RICORRENTE

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

f.to dott.ssa Anna De Angelis